



Avv. Giacomo Piergentili

giacomo.piergentili@fpfvlegal.com

giacomo.piergentili@ordineavvocatifermopec.it

P.le Azzolino 18 - 63900 - Fermo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Per: il sig. **OMISSIS**, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Piergentili (c.f. PRGGCM69L09L500C) del Foro di Fermo, giusta delega da intendersi stesa in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Fermo, Piazzale Azzolino n.18 (il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento all'indirizzo PEC giacomo.piergentili@ordineavvocatifermopec.it)

- ricorrente -

Contro: **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi n.12 (Indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistente -

per l'annullamento, previa sospensione

del Decreto pronunciato dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in data 04.04.2022 e notificato in data 12.04.2022, con il quale è stato comunicato all'odierno ricorrente il diniego alla assunzione dello stesso nella qualifica di Operatore nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (doc. n.1) e di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti.

- premesso che -

- con Decreto Dipartimentale n.124 del 02/07/2021 il Capo Dipartimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha disposto l'avvio di una procedura di selezione pubblica per la copertura di

Avv. Mariano Franchi
Avv. Giacomo Piergentili
Avv. Oliviero Franchi
Avv. Giovanni Verni

F P F V studio legale
t & f 0734.224904
www.fpfvlegal.com
segreteria@fpfvlegal.com

Umane - Ufficio III - decretava il diniego all'assunzione del signor OMISSIS;

- l'Amministrazione, rilevando l'esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal GIP del Tribunale di Fermo e divenuta irrevocabile in data 02.10.2018 e vista la nota della Questura di Fermo che evidenziava l'esistenza di un'altra sentenza a carico dell'odierno ricorrente, la n.449 pronunciata dal Tribunale di Fermo in data 29.06.2021 divenuta irrevocabile in data 11.11.2021, ritenendo che nei comportamenti del signor OMISSIS non possano rinvenirsi *"quei requisiti di integrità morale che sono necessari per appartenere ad una struttura dello Stato quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"*, si è determinata a pronunciare il diniego all'assunzione stante la (supposta) assenza delle qualità prescritte dall'art. 71, comma 1, lettera e) del D.Lgs.217/2005.

Il detto provvedimento appare ingiusto ed errato ed in ragione di ciò appare doveroso contraddire analiticamente le motivazioni dell'impugnato decreto del Ministro dell'Interno.

MOTIVI IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.5, COMMA 1, LETTERA E DEL D.LGS. 13.10.2005 N.17 IN RELAZIONE ALL'ART. 26 DELLA LEGGE 01.02.1989 N.53. MOTIVAZIONE CARENTE, INGIUSTA ED ILLOGICA.

L'Amministrazione ha negato l'assunzione del signor OMISSIS ritenendo insussistente il requisito delle qualità morali e di condotta, fondando il proprio convincimento sulla base dell'esistenza di precedenti penali a carico dello stesso.

Dalla lettura dell'impugnato provvedimento di diniego risulterebbe che uno dei due fattori ostativi alla assunzione dell'odierno ricorrente sarebbe costituito non dalla presenza, di per sé, della detta sentenza di patteggiamento bensì dal difetto del requisito di moralità e condotta che l'Amministrazione, senza l'esposizione di alcun percorso logico-giuridico, ritiene possa essere ricavato

Avv. Mariano Franchi
Avv. Giacomo Piergentili
Avv. Oliviero Franchi
Avv. Giovanni Verni

F P F V studio legale
t & f 0734.224904
www.fpfvlegal.com
segreteria@fpfvlegal.com

vincolo né di giudicato, non assurge (e non può assurgere) a prova, non è vincolante e può essere liberamente apprezzata in ogni sede diversa da quella penale, non essendo equiparabile, come detto, a una sentenza di condanna (*"alla sentenza di patteggiamento non si può certamente riconoscere natura di vera e propria sentenza di condanna, stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della pena"* - Corte Costituzionale, sentenza n. 499 del 11.12.1995). Pertanto, come nel caso di specie, il fatto fotografato in una sentenza di patteggiamento pronunciata ex art. 444 c.p.p. costituisce un semplice elemento di convincimento che, oltre ad essere liberamente apprezzabile, deve essere adeguatamente soppesato insieme ed unitamente ad altri elementi di prova e di convincimento. La sentenza in oggetto (doc.10), invece, è stata erroneamente equiparata agli effetti amministrativi (e quindi extrapenali) ad una sentenza di condanna e dai fatti posti alla base della detta sentenza, come detto, è stato ricavato un giudizio relativo al difetto di moralità e di condotta posto a fondamento dell'esclusione del sottoscritto. In realtà, invece, seguendo il ragionamento sopra accennato, i fatti storici posti alla base della sentenza possono costituire semplici elementi di convincimento ma non prove, e pertanto hanno e debbono avere natura indiziaria e perciò, in quanto tali, avrebbero dovuto essere confortati da elementi ulteriori. Nel caso di specie, invece, salvo quanto si dirà in seguito in relazione al secondo motivo di ricorso, non risulta che il giudizio relativo all'assenza del requisito di moralità e di condotta sia stato confortato da altri elementi, diversi da quelli ricavati e ricavabili dalla sola sentenza di patteggiamento. L'assenza di moralità e di condotta, costituendo una valutazione più elaborata e più complessa rispetto a quella ricavabile dalla semplice esistenza di una sentenza penale di condanna (ed in tal caso neppure di sentenza di condanna si tratta ma di sentenza di patteggiamento), avrebbe dovuto pertanto essere confortata da ulteriori elementi, in aggiunta ai meri fatti ricavabili dalla sentenza di patteggiamento.

Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ciò non è avvenuto e pertanto il provvedimento, in quanto gravemente difettoso e persino illogico, dovrà essere annullato con ogni conseguenza in fatto ed in diritto.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART.3 LEGGE 7 agosto 1990 n. 241.

L'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In conseguenza sussiste il difetto di motivazione quando non è in assoluto possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. L'obbligo per l'Amministrazione di motivare il provvedimento amministrativo può ritenersi violato qualora i documenti dell'istruttoria non offrano comunque elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta. Nel caso *de quo*, il rigetto è stato formulato sulla base delle considerazioni sopra esposte senza che l'Amministrazione abbia minimamente motivato le ragioni per cui una sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. ed una sentenza di proscioglimento siano ostative al possesso dei requisiti delle qualità morali e di condotta richiesti (anche) per l'accesso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ISTANZA CAUTELARE E DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Il ricorrente, alla luce di quanto sopra esposto, chiede la pronuncia di un provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Le motivazioni addotte e sopra esposte sono tali da far ritenere la sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alla fondatezza del presente ricorso ed alla illegittimità del provvedimento amministrativo. E' altresì sussistente il *periculum in mora*, dal momento che il ricorrente, permanendo l'efficacia del provvedimento, non sarebbe messo nelle condizioni di esercitare quei fondamentali diritti e far fronte a quei bisogni che solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, bene della vita principale, consente di soddisfare. L'attesa di una decisione nel merito, peraltro, non garantirebbe la possibilità

6. Graduatoria provvisoria;
7. Pubblicazione graduatorie definitive;
8. Graduatoria definitiva;
9. Memorie ex art. 10bis Legge 241/1990;
10. Sentenza ex art.444 c.p.p. Tribunale di Fermo;
11. Sentenza n.449/2021 Tribunale di Fermo.

Con espressa riserva di produrre ulteriori memorie difensive e motivi aggiunti, ed altresì chiedere ogni altro mezzo istruttorio.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che trattandosi di materia relativa all'accesso al pubblico Impiego il contributo unificato dovuto per il presente procedimento ammonta ad Euro 325,00, e che lo stesso non deve essere versato stante la domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato svolta dal ricorrente, possedendone i requisiti.

Fermo, 10 giugno 2022

Avv. Giacomo Piergentili

Firmato digitalmente

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore che assistono e rappresenta il signor [REDACTED] giusta procura alle liti da Intendersi stesa in calce al presente ricorso,

- premesso che -

- Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento del Decreto pronunciato dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in data 04.04.2022 e notificato in data 12.04.2022, con il quale è stato comunicato all'odierno ricorrente il diniego alla assunzione dello stesso nella qualifica di Operatore nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Avv. Mariano Franchi
Avv. Giacomo Piergentili
Avv. Oliviero Franchi
Avv. Giovanni Verni

F P F V studio legale
t & f 0734.224904
www.fpfvlegal.com
segreteria@fpfvlegal.com

Riferimento temporale: Ven, 10 Giu 2022 16:43:35 UTC

Impronta Hash SHA256:

4c163a4104cc862c211a788f5295b5919edeb6875e1137dbed45f22b999df715



Avv. Mariano Franchi
Avv. Giacomo Piergentili
Avv. Oliviero Franchi
Avv. Giovanni Verni

F P F V studio legale
t & f 0734.224904
www.fpfvlegal.com
segreteria@fpfvlegal.com